

TAR Torino, Sezione I - Sentenza 27/10/2008 n. 2687
d.lgs 163/06 Articoli 28, 64, 86 - Codici 28.1, 64.1, 86.1

Nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d'asta, la s.a. è tenuta a garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alle imprese che esercitano ordinariamente l'attività che costituisce oggetto dell'appalto", in quanto "l'obbligo di assicurare parità di condizioni a tutti i partecipanti, impedisce di allestire un bando di gara che lasci liberi i concorrenti di formulare l'offerta facendo riferimento ad un CCNL di propria scelta" (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 6 novembre 2006, n. 2102). L'amministrazione dunque, in sede di fissazione del corrispettivo da porre a base della gara, deve tenere in considerazione il rispetto del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva di categoria riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l'attività costituente l'oggetto dell'appalto, conseguendone che vanno presi in considerazione i costi della manodopera risultanti dai contratti collettivi applicabili a tutte le imprese che, in quanto ordinariamente esercitanti l'attività dedotta in gara, sono potenzialmente partecipanti alla medesima, vale a dire a tutti i soggetti ammessi a partecipare alla gara de qua.